

REGIONE SICILIANA
Comune di Joppolo Giancaxio
Provincia di Agrigento

Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. <u>01</u> del Reg. Data <u>04-01-2021</u>	OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL TRA IL COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO E IL COMUNE DI SANTA ELISABETTA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO, ARCH. GIUSEPPE GUELI, FINO AL 31-12-2021
---	--

L'anno DUEMILAVENTO^{NO} il giorno 04 del mese di Gennaio alle ore 18,00
nella sede del Comune, si è riunita la giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti	Firme
PORTELLA ANGELO GIUSEPPE (sindaco)	X		<i>Angelo G. Portella</i>
MIGLIARA DOMENICO (vice sindaco)	X		<i>Domenico Migliara</i>
CAPODICASA SALVATORE (assessore)	X		<i>Salvatore Capodicasa</i>
ARGENTO CARMELINA (assessore)	X		<i>Carmelina Argento</i>
RICCOBONO DANIELE (assessore)		X	<i>Daniele Riccobono</i>

Presiede il Sig. Sindaco **Geom. Angelo Giuseppe Portella**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Mercedes Vella**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta redatta dal Responsabile del Settore Finanziario con annesso il prescritto parere di regolarità tecnica, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e ss.mm.ii.;

Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000;

La L.R. 26/93;

L'O.R.EE.LL.;

Ritenuto che la proposta si meritevole di accoglimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA


Di approvare la proposta di uguale oggetto che in uno alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione ulteriore unanime e palese

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L.R.
n.44/91



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DA: Sindaco

PARERE REGOLARITA' TECNICA: Dott.ssa Concetta Burgio

PARERE REGOLARITA' CONTABILE: Rag. Concetta Burgio

OGGETTO: Proroga Convenzione ex art. 14 CCNL, tra il Comune di Joppolo Giancaxio e il Comune di Santa Elisabetta per l'utilizzo congiunto del Responsabile Settore Tecnico, Arch. Giuseppe Gueli, fino al 31.12.2021

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n 31 del 16.07.2014 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004 tra il Comune SANTA ELISABETTA ed il Comune di IOPPOLO GIANCAXIO per l'utilizzo congiunto del dipendente Arch. Giuseppe Gueli, in ultimo prorogato con Delibera G.C. n.04 del 13.01.2020, fino al 31.12.2020;

DATO ATTO che il dipendente Arch. Gueli ha prestato la propria attività lavorativa per n. 6 ore d'obbligo settimanali presso questo Comune come orario in Convenzione e le restanti 30 ore presso il Comune di Santa Elisabetta fino al 31.12.2020;

CONSIDERATO:

CHE il Comune di Joppolo Giancaxio intende continuare ad avvalersi dell'istituto della convenzione, ex art. 14 CCNL Regioni -Enti locali 22/01/2004, per individuare la figura di Responsabile del Settore Tecnico, al fine di conseguire una riduzione delle spese per il personale ed al contempo, garantire una presenza qualificata alla guida del Settore de quo;

CHE nella dotazione organica di questo Comune non risultano professionalità aventi i requisiti necessari a ricoprire funzioni ed attività inerenti il settore in oggetto;

CHE con nota prot. n.5534 del 24.12.2020, il Sindaco pro tempore, nel rappresentare le difficoltà gestionali di questo Comune in ordine ai servizi del settore tecnico a causa della mancanza di un funzionario di categoria D idoneo ad assumere la relativa funzione dirigenziale, ha richiesto al Comune di Santa Elisabetta di comunicare la eventuale disponibilità a prorogare la convenzione in atto, per l'utilizzo fino al 31.12.2021, dell' Arch. Giuseppe Gueli, anche in considerazione del rapporto già istaurato con il predetto dipendente, nel corso dell'anno 2020;

CHE è stata acquisita la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Santa Elisabetta a prorogare la convenzione già in atto, ai sensi dell'art. 14 CCNL per l'utilizzo fino al 31.12.2020, dell'Arch. Giuseppe Gueli, categoria D, posizione economica D6 (nota protocollo n. 9980 del 31.12.2020 acquisita al protocollo di questo ente al n. 5598 del 31.12.2020) per n. 6 ore d'obbligo settimanali presso questo Comune come orario in Convenzione e le restanti 30 ore presso il Comune di Santa Elisabetta fino al 31.12.2021;

DATO ATTO che l'Arch. Gueli, dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D, in servizio presso il Comune di Santa Elisabetta, interpellato in proposito, si è reso disponibile a continuare a prestare servizio presso l'ufficio tecnico di questo Ente ;

CONSIDERATO:

l'urgenza ineludibile di assicurare la migliore efficienza del servizio tecnico, e di tutti i servizi ricompresi nel Settore Tecnico, al fine di assicurarne la funzionalità che ricomprende molteplici servizi e sul quale gravano numerosi adempimenti da svolgere e scadenze da rispettare;

legittimo valutare l'urgenza e l'indifferibilità di disporre in breve tempo, mediante l'istituto previsto dall'art. 14 CCNL, di una figura specialistica in dette materie, stante le molteplicità dei carichi di lavoro che incombono attualmente in detto settore;

CHE la forma del convenzionamento con un altro Ente che dispone di personale in organico risulta essere la soluzione più idonea a risolvere il problema di inadeguatezza organica e funzionale di questo Comune;

CHE tale scelta consente di flessibilizzare la compagine delle figure apicali attraverso la scelta di personale esterno che abbia l'incarico a termine, risultando la stessa anche rispondente a criteri di efficacia ed economicità;

CHE tale possibilità trova la sua fonte legittimante nell'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che fa salva la deroga prevista del comma 7 dell'art. 23 bis del medesimo decreto, a mente del quale *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, che permette agli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (sez. I n. 2141 del 25 maggio 2005) da cui è dato desumere che la succitata disposizione, quale fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga all'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO CHE la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dal comma 1 dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66/2003, in tema di orario di lavoro che non potrà superare complessivamente la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali;

RILEVATA la necessità di provvedere, pertanto, a prorogare la convenzione già in atto, tra i Comuni di Joppolo Giancaxio e di Santa Elisabetta, per l'utilizzo congiunto del lavoratore;

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il parere ARAN 104-14A5, secondo il quale *"La ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL del 22.1. 2004, prevede proprio la utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali.*

A nostro avviso la convenzione tra gli enti, deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti; potrebbe essere, a tal fine, sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli enti interessati, purché utile a definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto. Ci sembra del tutto estranea la competenza del Consiglio comunale; si tratta sempre di un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi";

RITENUTO:

-Prorogare la convenzione già in atto per l'utilizzo congiunto dell' Arch. Giuseppe Gueli, dipendente del Settore Tecnico del Comune di Santa Elisabetta per un tempo di lavoro pari a:

6 (sei) ore settimanali per il Comune di Joppolo Giancaxio;

30 (trenta) ore settimanali per il Comune di Santa Elisabetta, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, con scadenza il 31.12.2021.

-che il dipendente testè citato, in base alla sua alta professionalità ed esperienza pluriennale, possa continuare a garantire l'espletamento in modo efficiente dei servizi inerenti il Settore in questione;

ATTESO:

che il Comune di Joppolo Giancaxio rimborserà al Comune di Santa Elisabetta il trattamento economico tabellare in atto spettante al funzionario in questione, in base alla categoria di appartenenza, proporzionalmente al numero delle ore di lavoro prestate a Joppolo Giancaxio, pari a 6 ore del monte ore settimanale complessivo, con cadenza mensile, come da convenzione già stipulata;

che con successivo provvedimento, adottato in esecuzione alla proroga della convenzione approvata con la presente deliberazione, all'Arch. Giuseppe Gueli verrà attribuita la titolarità di posizione organizzativa del Settore afferente i Servizi Tecnici, anche presso il Comune di Joppolo Giancaxio;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa esposte,

- 1. PROCEDERE** alla disciplina dell'utilizzo parziale del dipendente Arch. Giuseppe Gueli, categoria D, posizione economica D6, presso questo Comune, per i motivi esplicitati in premessa;
- 2. PROROGARE** la convenzione già in atto (giusta Deliberazione G.C. n. 31 del 16.07.2014 e ss.mm.ii), disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, per l'utilizzo congiunto dell' Arch. Giuseppe Gueli, dipendente del Settore Tecnico del Comune di Santa Elisabetta per un tempo di lavoro pari a:

6 (sei) ore settimanali per il Comune di Joppolo Giancaxio;

30 (trenta) ore settimanali per il Comune di Santa Elisabetta, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, al 31.12.2021, secondo la disciplina di cui all'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

3. **DARE ATTO** che il compenso previsto sarà quello risultante dal CCNL di comparto per la categoria di appartenenza, rapportato al tempo in assegnazione presso il Comune di Joppolo Giancaxio da corrispondere secondo quanto previsto dalla convenzione;
4. **DARE ATTO** che le spese relative al trattamento economico e quant' altro previsto nella convenzione su menzionata, saranno imputate sul capitolo 1079/1 "Rimborso ad altri Enti spese personale in convenzione e comando" del bilancio corrente ;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'albo on line del Comune e trasmettere il presente provvedimento al Comune di Santa Elisabetta per i provvedimenti consequenziali di propria competenza.
6. **DICHIARARE** il presente atto, in quanto ritenuto urgente, immediatamente esecutivo ai sensi dell'Art 12, comma 2 della L.R 44/91.



Il Sindaco
Angelo Giuseppe Portella

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

P A R E R I

ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e
attestazione della copertura finanziaria


SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da: Sindaco

OGGETTO: Proroga Convenzione ex art. 14 CCNL, tra il Comune di Joppolo Giancaxio e il
Comune di Santa Elisabetta per l'utilizzo congiunto del Responsabile Settore Tecnico,
Arch. Giuseppe Gueli, fino al 31.12.2020

Ufficio Personale

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**



Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Concetta Burgio


UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Ai sensi dell'art.53 della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91;

Si attesta la copertura finanziaria

Li



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Concetta Burgio

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Geom. Angelo Giuseppe Portella

L'assessore anziano
Giovanni Gadda

Il Segretario comunale
Dott.ssa Mercedes Vella


Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____

E vi è rimasta per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991 n° 44 dal _____ al _____

Joppolo Giancaxio, li _____



IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44)

☐ è divenuta esecutiva il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva

(art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44)

Joppolo Giancaxio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' resa conforme per uso amministrativo, rilasciata su richiesta dell'interessato

Joppolo Giancaxio, li _____